

Bruxelles, 16 dicembre 2020
(OR. en)

14166/20

UD 398
DELECT 175

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	7 dicembre 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2020) 8454 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 7.12.2020 che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda i requisiti comuni in materia di dati e il regolamento delegato (UE) 2016/341 per quanto riguarda i codici da utilizzare in determinati formulari

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2020) 8454 final.

All.: C(2020) 8454 final

Bruxelles, 7.12.2020
C(2020) 8454 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 7.12.2020

che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda i requisiti comuni in materia di dati e il regolamento delegato (UE) 2016/341 per quanto riguarda i codici da utilizzare in determinati formulari

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (CDU), coerentemente con il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), delega alla Commissione il potere di integrare determinati elementi non essenziali del codice, in conformità all'articolo 290 del TFUE. La Commissione ha pertanto esercitato questi poteri adottando, il 28 luglio 2015, il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione.

Con tale regolamento delegato la Commissione, in virtù dei poteri ad essa delegati, stabilisce disposizioni generali di applicazione per integrare il codice, allo scopo di consentirne un'applicazione chiara e corretta. Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 deve pertanto essere aggiornato periodicamente per tenere conto degli sviluppi della normativa e dell'introduzione dei sistemi informatici nell'ambito del CDU.

Questa particolare modifica mira ad armonizzare i requisiti in materia di dati per i sistemi informatici transeuropei. Essa tiene conto dell'esperienza acquisita durante la fase preparatoria di questi sistemi. Una definizione armonizzata dei requisiti in materia di dati è necessaria per garantire l'interoperabilità di tali sistemi.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

La Commissione ha svolto una consultazione in conformità al paragrafo 4 dell'intesa comune sugli atti delegati tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea.

La Commissione ha elaborato il presente atto delegato in conformità all'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea e all'intesa comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sugli atti delegati. Gli Stati membri e tutti gli altri portatori di interessi sono stati debitamente coinvolti e costantemente consultati sul progetto di disposizioni.

La Commissione ha svolto consultazioni con gli Stati membri nel corso di riunioni del gruppo di esperti (gruppo di esperti doganali) e ha consultato anche la comunità imprenditoriale attraverso l'organo consultivo dei portatori di interessi (il gruppo di contatto per gli operatori - Trade Contact Group) nel corso di riunioni congiunte con gli esperti degli Stati membri svoltesi il 29 novembre 2018, il 15 febbraio 2019, il 3 aprile 2019, il 21 giugno 2019, il 4 ottobre 2019, il 22 novembre 2019, il 22 gennaio 2020 e il 6 febbraio 2020.

La Commissione ha preso in considerazione tutte le osservazioni ricevute durante l'esercizio di consultazione e, nella misura del possibile, le ha incluse nella presente versione.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

La base giuridica del presente regolamento è contenuta nelle deleghe di potere di cui agli articoli 7 e 279 del codice.

Principio di sussidiarietà

La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione in conformità all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Principio di proporzionalità

Sotto il profilo della proporzionalità, il presente regolamento rispetta i limiti del conferimento di potere concesso dai colegislatori e riguarda soltanto gli elementi intesi ad adeguare più efficacemente le disposizioni giuridiche vigenti alle esigenze della pratica quotidiana delle autorità doganali, degli operatori economici e delle persone diverse dagli operatori economici.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 7.12.2020

che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda i requisiti comuni in materia di dati e il regolamento delegato (UE) 2016/341 per quanto riguarda i codici da utilizzare in determinati formulari

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione¹, in particolare gli articoli 7 e 279,

considerando quanto segue:

- (1) L'attuazione pratica del regolamento (UE) n. 952/2013 (il codice) in combinazione con il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione² ha dimostrato che occorre apportare modifiche a tale regolamento delegato al fine di migliorare l'armonizzazione dei requisiti comuni in materia di dati per lo scambio e l'archiviazione di informazioni tra le autorità doganali e tra le autorità doganali e gli operatori economici. Tale armonizzazione orizzontale è necessaria per garantire l'interoperabilità tra i sistemi elettronici doganali utilizzati per i diversi tipi di dichiarazioni, notifiche e prova della posizione doganale di merci unionali che figurano nell'allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Occorre pertanto sostituire il suddetto allegato.
- (2) È necessario modificare il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per instaurare il collegamento tra le diverse dichiarazioni, notifiche e prove della posizione doganale di merci unionali di cui all'allegato B di tale regolamento e i sistemi elettronici doganali previsti dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione³ e destinati al trattamento di tali dichiarazioni, notifiche e prove.
- (3) È altresì necessario modificare il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per collegare la possibilità per gli Stati membri di utilizzare i requisiti transitori in materia di dati per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale di merci unionali di cui al regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione⁴ all'aggiornamento

¹ GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

² Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

³ Decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione, del 13 dicembre 2019, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione (GU L 325 del 16.12.2019, pag. 168).

⁴ Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 (GU L 69 del 15.3.2016, pag. 1).

dei sistemi elettronici doganali a norma della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151. L'allegato 1 del regolamento delegato (UE) 2016/341 non è pertanto più necessario e dovrebbe essere soppresso.

- (4) È inoltre necessario modificare il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per fornire agli Stati membri che hanno già aggiornato i rispettivi sistemi elettronici nazionali di importazione un periodo di tempo per riadeguare tali sistemi ai nuovi requisiti in materia di dati, più precisamente fino all'avvio della fase 1 del progetto di sdoganamento centralizzato all'importazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151.
- (5) Nel settembre 2019 la Camera di commercio internazionale ha lanciato gli Incoterm 2020, entrati in vigore il 1° gennaio 2020. Al fine di consentire l'utilizzo dei nuovi codici Incoterm nelle dichiarazioni doganali, è opportuno aggiornare il pertinente elenco di codici nell'allegato 9, appendice D1, del regolamento delegato (UE) 2016/341.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti delegati (UE) 2015/2446 e (UE) 2016/341,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/2446

Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così modificato:

- (1) l'articolo 2 è così modificato:

- (a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Lo scambio e l'archiviazione di informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale sono soggetti ai requisiti comuni in materia di dati di cui all'allegato B a decorrere dalle date di utilizzazione o di aggiornamento dei sistemi elettronici di cui all'allegato C, come stabilito nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione*.

* Decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione, del 13 dicembre 2019, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione (GU L 325 del 16.12.2019, pag. 168)";

- (b) il paragrafo 3 è soppresso;

- (c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Lo scambio e l'archiviazione di informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale sono soggetti ai requisiti in materia di dati di cui all'allegato 9 del regolamento delegato (UE) 2016/341 con le modalità seguenti:

- (a) fino alla data di utilizzazione del sistema automatizzato di esportazione nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per i casi di cui alle colonne A1, A2, B1 e C1 dell'allegato B del presente regolamento;
- (b) fino alla data di introduzione della componente 1 del sistema elettronico per i regimi speciali nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di

esecuzione (UE) 2019/2151 per i casi di cui alle colonne B2 e B3 dell'allegato B del presente regolamento;

- (c) fino alla data di avvio della fase 5 del nuovo sistema di transito informatizzato nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per i casi di cui alla colonna D1 dell'allegato B del presente regolamento;
- (d) fino alla data di avvio della fase 1 del sistema di prova della posizione unionale delle merci nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per i casi di cui alla colonna E1 dell'allegato B del presente regolamento;
- (e) fino alla data di utilizzazione della versione 2 del sistema di controllo delle importazioni nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per i casi di cui alle colonne F20 e F30 dell'allegato B del presente regolamento e per la notifica di deviazione degli aeromobili;
- (f) fino alla data di utilizzazione della versione 3 del sistema di controllo delle importazioni nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per i casi di cui alle colonne F10, F50 e F51 dell'allegato B del presente regolamento e per la notifica di deviazione delle navi adibite alla navigazione marittima;
- (g) fino all'aggiornamento dei sistemi nazionali di importazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per i casi di cui alle colonne da H1 a H4 e I1 dell'allegato B del presente regolamento.

Se i requisiti in materia di dati per lo scambio e l'archiviazione delle informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale non figurano nell'allegato 9 del regolamento delegato (UE) 2016/341, gli Stati membri provvedono affinché i rispettivi requisiti in materia di dati siano tali da garantire l'applicazione delle disposizioni che disciplinano tali dichiarazioni e notifiche e tale prova della posizione doganale.";

(d) è inserito il seguente nuovo paragrafo 4 bis:

"4 bis. In deroga ai paragrafi 2 e 4, le autorità doganali possono decidere di applicare i requisiti comuni in materia di dati di cui alle colonne da H1 a H6, I1 e I2 dell'allegato D del presente regolamento fino alla data in cui dette autorità doganali attuano la prima fase dello sdoganamento centralizzato all'importazione nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151.";

(2) nell'indice, dopo l'articolo 256, il titolo I è modificato come segue:

- (a) la riga "ALLEGATO B - Requisiti comuni in materia di dati per dichiarazioni, notifiche e prova della posizione doganale delle merci unionali" è sostituita da "ALLEGATO B - Requisiti comuni in materia di dati per dichiarazioni, notifiche e prova della posizione doganale di merci unionali (articolo 2, paragrafo 2)";
- (b) dopo la riga corrispondente all'allegato B sono inserite le righe seguenti:

"ALLEGATO C - Dichiarazioni, notifiche e prova della posizione doganale di merci unionali e progetti correlati nel programma di lavoro nell'ambito del CDU di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2019/2151

ALLEGATO D - Requisiti comuni in materia di dati relativi a dichiarazioni, notifiche e prova della posizione doganale di merci unionali (articolo 2, paragrafo 4 bis)";

- (3) l'allegato B è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;
- (4) è inserito un nuovo allegato C che figura nell'allegato II del presente regolamento;
- (5) è inserito un nuovo allegato D che figura nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2016/341

Il regolamento delegato (UE) 2016/341 è così modificato:

- (1) l'allegato 1 è soppresso;
- (2) nell'allegato 9, appendice D1, titolo II, la tabella relativa alla casella 20 è sostituita dalla seguente tabella:

"Prima suddivisione	Significato	Seconda suddivisione
Codice Incoterm	Incoterm — CCI/CEE	Luogo da precisare
<i>Codici applicabili a tutti i modi di trasporto</i>		
EXW (Incoterm 2020)	Franco fabbrica	Luogo di consegna convenuto
FCA (Incoterm 2020)	Franco vettore	Luogo di consegna convenuto
CPT (Incoterm 2020)	Trasporto pagato fino a	Luogo di destinazione convenuto
CIP (Incoterm 2020)	Trasporto pagato, assicurazione inclusa, fino a	Luogo di destinazione convenuto
DPU (Incoterm 2020)	Reso al luogo di destinazione scaricato	Luogo di destinazione convenuto
DAP (Incoterm 2020)	Reso al luogo di destinazione	Luogo di destinazione convenuto
DDP (Incoterm 2020)	Reso sdoganato	Luogo di destinazione convenuto
DAT (Incoterm 2010)	Reso al terminal	Terminal convenuto nel porto o nel luogo di destinazione

<i>Codici applicabili al trasporto marittimo e per vie navigabili interne</i>		
FAS (Incoterm 2020)	Franco sotto bordo	Porto d'imbarco convenuto
FOB (Incoterm 2020)	Franco a bordo	Porto d'imbarco convenuto
CFR (Incoterm 2020)	Costo e nolo	Porto di destinazione convenuto
CIF (Incoterm 2020)	Costo, assicurazione e nolo	Porto di destinazione convenuto
XXX	Altre condizioni di consegna	Indicare, in termini chiari, le condizioni figuranti nel contratto".

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7.12.2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN